Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 12 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2281.
Approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento . . . . . Pag. 2658

1939

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, **n. 764.**
Provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati . . . . Pag. 2661

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 765.
Modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . Pag. 2661

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 766.
Validità dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali, per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore . . . . . . Pag. 2662

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 767.
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali . Pag. 2662

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 768.
Istituzione di speciali cartoline in esenzione di tassa per essere spedite dai militari del Corpo di spedizione in Albania. Pag. 2665

REGIO DECRETO 13 marzo 1939-XVII, n. 769.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Casa dei bambini» in Castiglione d'Orcia (Siena) . . . . Pag. 2665

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. 770.
Dichiarazione formale dei fini di n. 33 Confraternite in provincia di Cosenza . . . . Pag. 2665

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 771.
Istituzione in Foggia di un ente autonomo denominato «Fiera di Foggia» . . . . Pag. 2665

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Determinazione delle caratteristiche delle piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1940 . . . . . . Pag. 2665

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Suddivisione dei comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni in sezioni censuarie . . . . Pag. 2666

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Nomina del sig. Alberto Bagna a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . . Pag. 2667

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Nomina del sig. Carlo Demaria a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . . Pag. 2667

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1939-XVII.
Sostituzione di un membro della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 2667

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione ad adottare un nuovo tipo di etichetta per la vendita dell'acqua minerale «Sant'Elena». Pag. 2667

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2667
Medie dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 2668

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, a sostituirsi alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Palermo . . . Pag. 2668

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe . Pag. 2669

Ministero dell'interno:
Concorso al posto di segretario capo del comune di Matera. Pag. 2670
Concorso a posti di segretario capo dei comuni di Pietrasanta, Soresina, Avola e Comiso . . . . Pag. 2671
Concorso al posto di segretario generale del comune di Bergamo . . . . Pag. 2671
Concorsi a posti di segretario capo del comune di Trento e del Consorzio dei comuni di Ortona a Mare e Crecchio. Pag. 2672

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2281.
Approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile pareggiato di Benevento;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo mercantile di Benevento, convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita tabella organica per il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 27. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Benevento ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita allo impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico stabiliti nella annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi, della sezione commerciale a indirizzo mercantile, pure stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 143.000 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo della provincia di Benevento di lire 40.000;

3° di un contributo del comune di Benevento di L. 11.451;

4° di un contributo del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Benevento di L. 35.520;

5° del provento delle tasse scolastiche;

6° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, la provvista d'acqua, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Benevento;
c) di un rappresentante del comune di Benevento;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Benevento;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle lire 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni pratiche e ad eseguire un deposito a garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, o di idoneità, in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15, a decorrere dall'anno scolastico 1937-1938 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2°, dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Benevento

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un corso inferiore completo.

Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 7 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°		—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
5. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore) (francese).	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima e la seconda classe del corso superiore.
6. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di scienze naturali e geografia generale ed economica del corso superiore.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore ad indirizzo mercantile.				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica . .	1	Id.	—	Prima, seconda e terza classe del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Scienze naturali nella prima classe del corso superiore; geografia generale ed economica nella seconda, terza e quarta classe del corso superiore. Scienze naturali nella terza e quarta classe del corso inferiore.
12. Chimica e merceologia	1	Id.	—	Le classi del corso.
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
15. Prima lingua straniera	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
16. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Calligrafia	—	—	1	—
18. Religione	—	—	1	—
19. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
20. Dattilografia (facoltativa	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia ,

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, **n. 764.**
Provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato a concedere, per conto del Regio Tesoro, un premio sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti:

— senza limitazione di cifra, quando le somme appartengono a cittadini italiani che rimpatriano definitivamente sia che il trasferimento avvenga mediante assegni o banconota in valuta estera portati dagli stessi rimpatriandi, sia che esso abbia luogo mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca;

— con le limitazioni che saranno fissate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, previa approvazione del Ministro per le finanze, quando tali somme, trasferite mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca per conto di cittadini residenti all'estero, siano destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia o nei Possedimenti, o di Enti italiani che si propongano fini assistenziali, di educazione o simili, stabiliti in Italia o nei Possedimenti.

Art. 2.

Per la corresponsione del premio di cui al precedente articolo, la divisa estera trasferita sarà convertita in lire italiane al cambio speciale che sarà determinato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, previa approvazione del Ministro per le finanze, in base alla valutazione della divisa estera stessa, con un premio sul corso ufficiale della Borsa di Roma.

Art. 3.

Le somme sulle quali è concesso il premio preveduto dagli articoli precedenti non devono essere destinate al pagamento di merci o di servizi, nè a rimborso di debiti di qualsiasi natura; la loro rimessa non deve dar luogo alla costituzione di debiti a favore di nominativi residenti all'estero.

Le somme medesime non possono essere utilizzate per versamenti in conto corrente o depositi in contanti o in titoli, presso istituti bancari, a favore di nominativi residenti all'estero.

Art. 4.

Nel caso di storni totali o parziali di ordini di versamento o rimesse, con conseguente restituzione dell'importo all'estero, la riconversione delle lire in divisa estera sarà fatta al prezzo speciale di cui al precedente articolo, vigente al giorno dello storno.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad istituire uno speciale servizio per il quale detto Istituto terrà una gestione separata per conto del Regio Tesoro e sotto la vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 6.

Alle ricevute, agli atti ed ai documenti in genere concernenti le operazioni contemplate dalla presente legge sono estese le esenzioni fiscali di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, e al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453.

Art. 7.

Chiunque utilizzi, in contrasto con l'art. 3 della presente legge, le somme rimesse, è passibile di una pena pecuniaria in misura non superiore al valore delle rimesse indebitamente utilizzate, senza pregiudizio di tutte le altre sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

I trasgressori sono altresì tenuti alla restituzione del premio non dovuto.

Le pene pecuniarie di cui al presente articolo saranno inflitte dal Ministro per gli scambi e per le valute secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 12 marzo 1938-XVI, n. 794, e 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, riguardanti le repressioni e le violazioni delle leggi valutarie.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti, a quanto possa occorrere per l'attuazione della presente legge e per le conseguenti variazioni nel bilancio dello Stato.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 765.
Modificazioni al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, sono così modificati:

« Art. 1. — I rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le manifatture di Stato e per esportazione ed i coltivatori sono regolati da contratti i durata uguale a quella delle licenze di coltivazione, la efficacia dei quali

rimane subordinata, ai sensi dell'art. 2, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore.

« I contratti sono depositati con la domanda di concessione speciale di cui agli articoli 85 e 104 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni ».

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali tra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e politica e della necessaria capacità tecnica.

« Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, al termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale e politica o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali, istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi e composte da un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due esperti, designati dalle Confederazioni nazionali fasciste ed associazioni professionali fasciste di categoria, nelle quali sono inquadrate le parti a cui la controversia si riferisce.

« I membri, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; il direttore generale dei monopoli di Stato nomina il segretario della Commissione e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

« La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.

« Le domande di rivocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

« La domanda di rivocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunziato la decisione.

« La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Il Governo del Re Imperatore è autorizzato ad emanare le altre norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 766.

Validità dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali, per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, che aggiorna la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, predetta;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1303, relativo ai periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 25 marzo 1939-XVII il periodo di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali e per la durata delle esigenze stesse, è valido, agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 767.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, col quale furono approvati i ruoli del personale finanziario, e sue successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, che disciplina il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei

terroni, che autorizza a provvedere alle necessarie modificazioni di organico del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali ruoli del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali sono sostituiti da quelli di cui alle annesse tabelle *A, B, C* e *D*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

I concorsi per il conferimento dei posti che si rendono disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di cui alle tabelle *B, C* e *D* alle date del 1° luglio 1940 e del 1° luglio 1941, possono essere indetti ed espletati anche prima di tali date, ma la decorrenza della nomina dei vincitori non può essere anteriore, rispettivamente, alle date medesime.

Art. 2.

I posti di grado iniziale che si rendono disponibili non oltre il 1° luglio 1941 nel ruolo di cui all'allegata tabella *B* sono conferiti:

a) per non oltre due terzi mediante concorsi per esami ai quali possono partecipare, senza limite di età, il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla seconda il quale, alla data del presente decreto, si trovi alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato da almeno due anni ininterrottamente, nonchè gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione dello Stato, purchè forniti del diploma di geometra previsto dall'art. 55 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del diploma di perito agrimensore, rilasciato ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, salvo la deroga di cui al R. decreto 5 settembre 1938, n. 1508;

b) per i rimanenti posti mediante pubblici concorsi per esame da bandire in conformità delle vigenti disposizioni.

I posti di grado iniziale che si rendono disponibili non oltre il 1° luglio 1941 nel ruolo di cui all'annessa tabella *C* sono conferiti:

a) per non oltre due terzi mediante concorsi per esami ai quali possono partecipare, senza alcun limite di età, il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla terza che, alla data del presente decreto, si trovi alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato da almeno due anni ininterrottamente, nonchè gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione dello Stato, purchè provvisti di uno dei titoli di studio richiesti dall'art. 104 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933, numero 185;

b) per i rimanenti posti mediante pubblici concorsi per esame da bandire in conformità delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il periodo di anzianità normalmente richiesto per gli avanzamenti è ridotto:

a) alla metà per le promozioni ai gradi quinto, sesto e settimo del ruolo di gruppo *A*, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto;

b) a due anni per le promozioni ai posti di grado ottavo del ruolo di gruppo *B*, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Per l'ammissione al primo concorso di merito distinto indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto per la promozione al grado ottavo del gruppo *A*, al grado nono del gruppo *B* ed al grado decimo del gruppo *C*, i periodi minimi di anzianità di servizio, rispettivamente richiesti dalle vigenti disposizioni, sono ridotti di due anni. Tale concorso, in deroga all'ultimo comma dell'art. 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può essere bandito anche prima di un anno dalla data di approvazione della graduatoria dei precedenti analoghi concorsi.

I vincitori del concorso conseguono però la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del precedente terzo comma, le promozioni al grado ottavo del gruppo *A*, al grado nono del gruppo *B*, ed al grado decimo del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

Coloro che non vincono il concorso, ma vi riportano i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità, sono collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi hanno raggiunto l'anzianità richiesta per parteciparvi.

Art. 4.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo *C* « aiutanti, disegnatori e computisti », di cui all'annessa tabella *C*, è fatta mediante separati concorsi per esame con distinti programmi, rispettivamente per gli aiutanti e computisti e per i disegnatori.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per gli aiutanti e computisti e per i disegnatori.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 25. — MANCINI

TABELLA *A*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Gruppo *A* (ingegneri).

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	9 (*a*)
6°	Ispettori superiori	2 (*a*)
6°	Ingegneri capi	69 (*a*)
7°	Primi ingegneri di Sezione	55 (*b*)
8°	Ingegneri principali di Sezione . .	54
9°	Ingegneri principali	87
10°	Ingegneri	88
	Totale . . .	364 (*a*) (*b*)

(*a*) Compreso un posto di grado 5° o 6° per la carica di amministratore generale dei Canali Cavour.
(*b*) Compreso un posto di vice direttore della Regia Zecca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Gruppo *B*.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti nell'organico		
		All'entrata in vigore del presente decreto	Dal 1° luglio 1940	Definitivo dal 1° luglio 1941
8°	Geometra capo.	242	266	291
9°	Geometra principale . .	436	480	525
10°	Geometra	478	530	570
11°	Geometra aggiunto. . .			
	Totali . . .	1156	1276	1386

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Gruppo *C*.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti nell'organico		
		All'entrata in vigore del presente decreto	Dal 1° luglio 1940	Definitivo dal 1° luglio 1941
9°	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi	76	88	100
10°	Aiutanti principali, disegnatori principali, computisti principali . . .	222	255	289
11°	Primi aiutanti, primi disegnatori, primi computisti	365	420	475
12°	Aiutanti, disegnatori, computisti	670	770	869
	Totali . . .	1333	1[illegible]33	1733

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *D*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Personale subalterno.

QUALIFICA	Numero dei posti nell'organico		
	All'entrata in vigore del presente decreto	Dal 1° luglio 1940	Definitivo dal 1° luglio 1941
Uscieri capi	59	74	89
Uscieri.	58	73	88
Inservienti	29	36	43
Totali . . .	146	183	220

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 768.

Istituzione di speciali cartoline in esenzione di tassa per essere spedite dai militari del Corpo di spedizione in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;

Riconosciuto opportuno di agevolare ai militari facenti parte del Corpo di spedizione in Albania l'invio di corrispondenze;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali la circolazione, in via ordinaria, di speciali cartoline fabbricate e provviste dallo Stato per essere spedite dai militari del Corpo di spedizione in Albania. Tali cartoline sono distribuite ai militari stessi in misura corrispondente ad una al giorno per ciascun richiedente.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 marzo 1939-XVII, n. 769.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Casa dei bambini » in Castiglione d'Orcia (Siena).

N. 769. R. decreto 13 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Casa dei bambini » con sede in Castiglione d'Orcia (Siena) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. 770.

Dichiarazione formale dei fini di n. 33 Confraternite in provincia di Cosenza.

N. 770. R. decreto 30 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 33 Confraternite in provincia di Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 771.

Istituzione in Foggia di un ente autonomo denominato « Fiera di Foggia ».

N. 771. R. decreto 14 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene istituito in Foggia un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Foggia » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.

Determinazione delle caratteristiche delle piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina, le cui caratteristiche devono essere stabilite entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 31 marzo 1938, n. 4980, col quale vennero determinate le caratteristiche per le piastrine relative all'esercizio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1940 saranno di alluminio; di m/m 24 × 32, a forma di poligono irregolare simmetrico avente il lato inferiore leggermente arrotondato e nel lato superiore un foro nel quale è applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine devono portare impressi:

a) lo stemma d'Italia;

b) l'indicazione del Comune;

c) l'indicazione dell'anno solare e dell'anno dell'Era Fascista;

d) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico di cui sopra e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta di cui all'art. 133 dello stesso testo unico;

e) il numero progressivo per categoria.

Art. 2.

Le piastrine, differenti per colore per ciascuna categoria, devono essere, per la prima categoria di colore giallo-oro; per la seconda categoria di colore rosa-rame; per la terza categoria del colore dell'alluminio; per la categoria « cani esenti » di colore verde-mare.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il prezzo di ogni piastrina è fissato in lire una e centesimi cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Suddivisione dei comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni in sezioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, che modifica gli articoli 12 e 51 del testo unico predetto;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, col quale alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria venivano soppressi e riuniti a quello di Reggio Calabria;

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 1711, relativa alla ricostituzione del comune di Villa S. Giovanni;

Ritenuta l'opportunità di suddividere rispettivamente i comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni in sezioni censuarie, dotate ciascuna di mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Reggio Calabria è suddiviso agli effetti del nuovo catasto nelle seguenti sezioni censuarie:

1) Sezione censuaria di Cataforio, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

2) Sezione censuaria di Catona, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

3) Sezione censuaria di Gallico, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

4) Sezione censuaria di Gallina, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

5) Sezione censuaria di Pellaro, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

6) Sezione censuaria di Pedargoni, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

7) Sezione censuaria di Rosalì, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

8) Sezione censuaria di Salice Calabro, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

9) Sezione censuaria di Sambatello, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

10) Sezione censuaria di Villa S. Giuseppe, formata dal territorio della soppressa circoscrizione comunale omonima passata a far parte, in forza del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, del comune di Reggio Calabria;

11) Sezione censuaria di Reggio Calabria, formata dal rimanente territorio comunale, quale risulta costituito in seguito alle variazioni di cui al R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, e alla legge 29 dicembre 1932, n. 1711.

Art. 2.

Il comune di Villa S. Giovanni è suddiviso agli effetti del nuovo catasto nelle seguenti sezioni censuarie:

1) Sezione censuaria di Campo Calabro, formata dal territorio della circoscrizione comunale omonima soppressa con R. decreto legge 7 luglio 1927, n. 1195, e passata a costituire, in forza della legge 29 dicembre 1932, n. 1711, il comune di Villa S. Giovanni;

2) Sezione censuaria di Cannitello, formata dal territorio della circoscrizione comunale omonima soppressa con R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, e passata a costituire, in forza della legge 29 dicembre 1932, n. 1711, il comune di Villa S. Giovanni;

3) Sezione censuaria di Fiumara, formata dal territorio delle circoscrizione comunale omonima soppressa con Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1195, e passata a costituire, in forza della legge 29 dicembre 1932, n. 1711, il comune di Villa S. Giovanni;

4) Sezione censuaria di Villa S. Giovanni, formata dalla rimanenza della circoscrizione comunale costituita con la legge 29 dicembre 1932, n. 1711.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Nomina del sig. Alberto Bagna a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Arturo Gandolfi, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Alberto Bagna fu Giovanni Battista;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Alberto Bagna fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Arturo Gandolfi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Nomina del sig. Carlo Demaria a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Giubergia, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Demaria fu Luigi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Demaria fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Giubergia, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1939-XVII.
Sostituzione di un membro della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1639;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;
Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;
Ritenuta la necessità di sostituire il membro gr. uff. dottore Bolaffi Gino nella Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili a termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, istituita presso la Commissione centrale per le imposte;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Pietro Giardini, direttore generale dei Servizi per la finanza locale, è nominato membro della Sezione speciale istituita presso la Commissione centrale delle imposte, per la risoluzione dei ricorsi a termini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, in sostituzione del sig. gr. uff. dott. Gino Bolaffi.

Roma, addì 4 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad adottare un nuovo tipo di etichetta per la vendita dell'acqua minerale « Sant'Elena »

Con decreto del Ministero dell'interno, in data 8 aprile 1939, n. 44542, il sig. Ciapazzi Giuseppe è stato autorizzato ad adottare un nuovo tipo di etichetta per il contrassegno delle bottiglie in cui sarà venduta l'acqua minerale « Sant'Elena ». Con tale nuova etichetta viene modificata la precedente etichetta dell'11 gennaio 1938 nella parte analitica e nel nominativo dell'esecutore dell'analisi chimica, senza portare altre modificazioni.
La nuova etichetta dovrà essere conforme all'originale che forma parte integrante del decreto Ministeriale 8 aprile 1939.

(2556)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 435

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Marbacher Enea fu Regina, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 273 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano in data del 3 dicembre 1926, a favore della denunziante.
Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(2541)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 434

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Scandola Marco fu Alessandro, è stato denunziato lo

smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 20.559 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Verona, il 24 gennaio 1927, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2542)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 433

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Kolbel Enrico fu Francesco, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 796 di L. 300, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano, in data del 30 dicembre 1926, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2543)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Media dei cambi e dei titoli

del 2 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6255
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,1785
Polonia (Zloty)	358,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,025
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,125
Id. Id. 5 % (1936)	92,75
Rendita 5 % (1935)	91,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,825
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 124

del 3 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6235
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,1525
Polonia (Zloty)	358,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9481
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,125
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,925
Id. Id. 5 % (1936)	92,90
Rendita 5 % (1935)	92,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,825
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,675
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, a sostituirsi alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata fra il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, la Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma e la Banca Immobiliare Italiana, società anonima con sede in Roma, con la quale la prima azienda viene a sostituirsi nell'esercizio della filiale di Palermo della Banca d'America e d'Italia e nella proprietà dell'immobile in cui detta filiale è insediata;

Autorizza

il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, a sostituirsi nell'esercizio della filiale di Palermo della Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma, nonchè, ai fini di tale sostituzione, nella proprietà dell'immobile in cui la filiale stessa è insediata.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 15 giugno 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2539)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati ed invalidi per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione ai concorsi dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1938-XVI, col quale è stato autorizzato l'espletamento nell'anno 1939-XVII, di un concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, i decorati al valore militare, gli invalidi della guerra o per la causa fascista, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i coniugati e coloro che abbiano figli viventi;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per la nomina degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Gli aspiranti indicati alla lettera *c*), che non siano in possesso del requisito di cui al comma precedente, saranno ammessi al concorso, ferma restando, però, quanto all'eventuale conferimento del posto, nel grado per il quale concorrono, l'osservanza delle norme di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 335.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 6.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra, certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento e in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo. Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, debbono produrre apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario della Federazine dei Fasci di combattimento, vistato dal Segretario o da uno del Vice Segretari del Partito, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, certificato dal quale deve risultare l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci stessi con la dichiarazione che non si è mai verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli debbono presentare il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

3° certificato di contratto matrimonio;

4° stato di famiglia;

5° fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 5, nonchè dai seguenti:

6° diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno;

7° certificato di nascita;

8° certificato di cittadinanza italiana;

9° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

10° certificato generale del casellario giudiziario;

11° certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

12° certificato del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'avvocatura dello Stato, essere inoltrata pel tramite di ufficio e corredata dal certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista come al precedente n. 1.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito della causa fascista dovranno produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato, rilasciato dal Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, attestante che l'interessato è in possesso dei ripetuti brevetti.

Per i cittadini Sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 2, 4, 8, 9 e 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi; quello di cui al n. 12 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno cinque giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale o processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato designato, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 5.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumono effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei Bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI DEL VASCELLO

(2579)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Matera

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Matera secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 29 luglio 1939-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2568)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario capo dei comuni di Pietrasanta, Soresina, Avola e Comiso

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Pietrasanta, Soresina, Avola e Comiso, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 luglio 1939-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale concorre.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2569)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Bergamo

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Bergamo secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 luglio 1939-XVII domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al

Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo del comune di Trento e del Consorzio dei comuni di Ortona a Mare e Crecchio

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371; contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nel comune di Trento e nel Consorzio dei comuni di Ortona a Mare e di Crecchio (provincia di Chieti) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 luglio 1939-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale concorre.

Qualora lo stesso candidato chiede di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno, e non ancora definiti, devono nella domanda, farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2571)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.